Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3013

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FLERES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2011

Norme per la promozione e lo sviluppo delle università della terza età

TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)

ONOREVOLI SENATORI. – Lo studio riguardante la dinamica della popolazione nel nostro Paese mette in luce in questi ultimi anni due aspetti particolari, assenti nei decenni trascorsi, e cioè la contrazione delle nascite e l'aumento in numero degli anziani.

I due fenomeni, per quanto abbiano correlazioni, poiché sono legati anche all'emigrazione che, specie, nel Sud, ha portato fuori dalla nostra Patria le classi giovani e in età riproduttiva, hanno origine da fatti indipendenti in quanto la diminuzione della natalità, presente anche nelle zone del Paese che non hanno avuto fenomeni migratori, è legata a nuovi ideali di vita e alla preziosità dei pochi nati, mentre l'aumento del numero degli anziani è conseguenza dell'allungamento della vita e del peso via via crescente che la classe anziana ha acquistato per l'effetto congiunto dell'aumento numerico, della diminuzione della natalità, dell'allontanamento dei giovani dai luoghi di nascita.

Secondo i dati ISTAT, il numero degli ultrasessantenni al 1° gennaio 2011 è pari a 16.126.668. Di contro il numero dei bambini fra 0 e 13 anni è di 7.950.280, praticamente la metà del numero degli anziani.

Tutto questo pone problemi non indifferenti sul piano dell'organizzazione familiare, su quello dell'organizzazione dei servizi nella cui gamma vanno compresi i sanitari, i sociali, quelli di sostegno, quelli abitativi, quelli dell'impiego del tempo libero, etc.

È stato appunto sottolineato dall'Organizzazione mondiale della sanità come l'invecchiamento della popolazione in tutto il mondo influenzi la struttura e la vita della famiglia, così come influenza l'economia, i fini e l'organizzazione dei servizi di sanità pubblica, di aiuto sociale ed educativi.

Il problema educativo nell'anziano è evidente che si ponga soprattutto come problema di accettazione di una stagione della vita nella quale imparare nuove cose, ripensare o ritornare a quanto si è fatto, apprendere nozioni o tecniche nuove non può essere finalizzato, come si è fatto nella prima parte della propria esistenza, a migliori livelli di reddito, a collocazioni sociali più prestigiose, a conquiste culturali più elevate (sono naturali le dovute eccezioni che poggiano sulle capacità creative che caratterizzano numerose persone anziane fino a tarda età).

Tuttavia proprio l'assenza di una, a volte, esasperata finalizzazione come succede negli anni della gioventù e della maturità operosa, dà al problema educativo degli anziani una dimensione sganciata dal contingente e capace di produrre risultati di profonda soddisfazione sia nel ruolo di discente che in quello di docente, specie se si accompagna e si completa con un intelligente uso del tempo libero, di cui spesso dispongono, loro malgrado, gli anziani.

La nostra Costituzione, all'articolo 9, stabilisce che è compito della Repubblica promuovere lo sviluppo della cultura.

Da quanto detto e dai criteri generali della legge precisati nell'articolo 2 del presente disegno di legge, non si rileva un interesse del legislatore per il problema educativo e di impiego del tempo libero degli anziani.

Pertanto, il disegno di legge proposto all'articolo 1 testualmente recita: «Lo Stato riconosce l'alto valore morale e civile delle università della terza età ai fini di una politica di integrazione sociale, di promozione culturale e di prevenzione dai rischi di emarginazione e di isolamento delle persone anziane, valorizzando le stesse università della

terza età come centri di servizio atti alla socializzazione delle persone anziane».

D'altronde, tali fini sono gli stessi sanciti anche da leggi varate da alcune regioni quali la Regione siciliana nel 1981, la regione Friuli Venezia-Giulia nel 1989, le regioni Marche ed Emilia Romagna nel 1990, la regione Umbria nel 1991.

L'università della terza età, come stabilisce l'articolo 2 del presente disegno di legge, offre ai partecipanti la possibilità di realizzare relazioni interpersonali, di solidarietà, di amicizia e di assistenza ai fini precipui di una prevenzione dell'isolamento, causa frequente di depressione e di scarsa considerazione per la propria salute e, addirittura, per la propria vita che non vale la pena di vivere se non solidariamente inseriti nella società, se non con la considerazione affettuosa di quanti condividono la condizione di cittadini indipendentemente dalla situazione anagrafica che li caratterizza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Lo Stato riconosce l'alto valore morale e civile delle università della terza età ai fini di una politica di integrazione sociale, di promozione culturale e di prevenzione dai rischi di emarginazione e di isolamento delle persone anziane, valorizzando le stesse università della terza età come centri di servizio atti alla socializzazione delle persone anziane.

Art. 2.

1. Le università della terza età hanno lo scopo di:

a) contribuire alla promozione culturale degli iscritti attraverso l'attivazione di corsi su argomenti specifici;

b) favorire la partecipazione degli iscritti alle attività sociali attraverso iniziative culturali e socio–ricreative;

c) operare una integrazione tra le generazioni, attivando un confronto ed una sintesi tra le esperienze degli anziani e le espressioni rigeneratrici dei giovani.

2. Le università della terza età offrono ai soci la possibilità di realizzare relazioni interpersonali, di solidarietà, di amicizia e di assistenza, ai fini della prevenzione dall'isolamento, sollecitando lo scambio di esperienze, di favorire, altresì, la partecipazione degli iscritti alla vita della comunità, attraverso momenti di collegamento e di organizzare attività socio – ricreative e del tempo libero. Esse sono organi di partecipazione e di promozione di contatti e di circolazione della

cultura tra le diverse generazioni. Le università della terza età non hanno fini di lucro.

Art. 3.

1. Le università della terza età fondano la loro attività sui princìpi dell'autonomia e dell'autogestione e si dotano a tal fine di statuto proprio.

Art. 4.

1. Per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, lo Stato interviene mediante contributi alle università della terza età istituite o gestite da associazioni, da istituzioni e fondazioni culturali, nonché da società cooperative.

Art. 5.

1. I soggetti elencati all'articolo 4 per accedere ai contributi statali devono:

a) avere sede nel territorio nazionale;

b) possedere regolare atto costitutivo o statuto;

c) operare senza fini di lucro;

d) svolgere attività da almeno cinque anni.

Art. 6.

1. L'accesso ai corsi delle università della terza età è libero, fatto salvo il pagamento della retta individuale relativa all'iscrizione o alla frequenza.

2. A fronte di particolari situazioni di bisogno i regolamenti delle università della terza età possono disporre esenzioni parziali o totali della retta individuale.

Art. 7.

1. Per accedere ai contributi statali di cui all'articolo 4 i corsi promossi dalle università della terza età devono prevedere cicli quadriennali.

2. I docenti delle materie scientifiche, storiche e letterarie devono essere in possesso di laurea attinente agli argomenti dei rispettivi corsi.

3. Al termine dei quattro anni accademici l'università della terza età rilascia un attestato di frequenza ai corsi che, in ogni caso, non assume valore legale.

Art. 8.

1. Le domande di ammissione ai contributi statali di cui all'articolo 4 devono essere presentate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite dal Ministero stesso.

2. Le domande devono contenere:

a) una descrizione del programma da realizzare nel corso dell'anno accademico contenente l'elencazione delle risorse finanziarie previste, ivi comprese le rette individuali dei frequentanti, nonché l'indicazione delle strutture organizzative disponibili;

b) la documentazione attestante la presenza dei requisiti richiesti all'articolo 5;

c) una relazione descrittiva delle entrate e delle spese dell'anno precedente, corredata da copia dei programmi, delle dispense e dei sussidi didattici eventualmente prodotti e contenente la documentazione relativa ai corsi svolti ed alla frequenza di ciascun corso.

Art. 9.

1. I contributi statali di cui all'articolo 4 sono erogati con decreto del Ministro del-

l'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle domande, nelle seguenti misure:

a) fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le docenze e le attività integrative connesse alla materia dei corsi;

b) fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la pubblicazione dei programmi, delle dispense e di altro materiale didattico;

c) fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile per il funzionamento e la gestione delle università della terza età, ivi comprese le spese per la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, il completamento, le attrezzature e l'arredamento delle sedi destinate alle proprie attività.

2. I contributi statali sono vincolati alla realizzazione dei programmi per cui sono stati assegnati; non possono essere utilizzati per altre finalità e sono a parziale copertura dei costi preventivati.

3. In caso di mancata o parziale attuazione dei programmi finanziati o di destinazione dei fondi diversi da quella per cui è stato assegnato il contributo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al recupero totale o parziale del contributo stesso.

Art. 10.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00